

gli atti di giurisdizione volontaria; ciò che vide non troppo di buon occhio la vostra Commissione si fu che vengasi, a proposito di un solo degli atti di giurisdizione volontaria o mista, a tracciare le norme del procedimento.

Stimò la Commissione che vi possa essere qualche pericolo in questa eccezione che si volle introdurre, mentre crede che non si possa e non si debba distrarre dalla giurisdizione dei consoli e dei tribunali consolari l'atto d'interdizione.

E diffatti già nel progetto stato approvato dalla Camera, all'articolo 139, non si trova tra gli atti di giurisdizione riservati ai tribunali dello Stato l'atto d'interdizione. Sopra ciò conviene ritenere in fatto che la giurisdizione dei tribunali consolari e dei consoli, in materia di atti di giurisdizione volontaria come in materia di giurisdizione contenziosa, non si esercita se non nei paesi che diremo fuori di cristianità; anzi il Consiglio di Stato nel suo primo disegno, che riscontrò a quello del Ministero, aveva introdotta questa distinzione tra paesi di cristianità e paesi fuori di cristianità. Non parve opportuna questa distinzione, quasi che si volesse fare al cospetto del mondo civile una distinzione che feriva in certo modo l'amor proprio di quei Governi.

È da ritenersi che presso quei Governi fuori cristianità l'esercizio della giurisdizione è stato introdotto dietro i trattati che ebbero il loro principio da quelli tra la Francia e la Porta Ottomana, e poi si sono svolti mano mano cogli usi e colle consuetudini.

Ora, non conveniva venire ad intaccare questo stato di cose; era forse indelicato il segnalare quei Governi colla distinzione tra paesi di cristianità e paesi fuori di cristianità.

Posta la cosa in questi termini, si convincerà di leggieri la Camera come non possa esserci danno, anzi ci sia tutto il vantaggio dei nostri nazionali, che abbiano in quei paesi dei tribunali loro propri e ordinari. E si noti che non trattasi soltanto di nazionali che vi passino anni o mesi, ma sostanzialmente di famiglie che sono da dieci, quindici generazioni, da più secoli colà stabilite. Tanto è vero che molte di queste famiglie, che anticamente erano partite da Genova, non figurano nemmeno più tra le famiglie suddite del nostro Stato, ma figurano fra i così detti *protetti*.

Vede dunque la Camera come si tratti di provvedere agli interessi di persone che hanno colà stato, famiglia, tutto quanto forma il vivere sociale; ed hanno bisogno in quei paesi dell'assistenza dei nostri consoli e dei tribunali consolari.

Ma, si osserva, può essere questo pericoloso. Io dirò che, se trattasi dei casi di furore, d'imbecillità, di demenza, allora l'onorevole Sineo sa che l'articolo 368 del Codice civile richiede che questi fatti non siano transitori od accidentali, ma vestano un carattere di abitudine. E in tali casi il tribunale consolare dovrà osservare questo articolo.

In quanto alla prodigalità non è detto che sempre debbasi applicare l'interdizione, poichè l'articolo 369 si

limita a dichiarare che il prodigo potrà pure essere interdetto.

Vede dunque l'onorevole Sineo che il tribunale consolare, maneggiandosi con quel prudente consiglio che le condizioni locali richieggono, verrà a pronunziare l'interdizione nei casi di prodigalità, appunto allora soltanto in cui sia necessaria all'interesse dell'interdicendo.

Sa inoltre l'onorevole Sineo e la Camera come i decreti di interdizione non si pronunzino così *ex abrupto*, ma siano circondati da molte e valide cautele.

Diffatti, prima di tutto deve sentirsi il parere del Consiglio di famiglia, quindi la domanda d'interdizione deve essere notificata all'interdicendo, insieme coll'indicazione dei fatti, dei testimoni e dei documenti annessi e col parere del Consiglio di famiglia; poi il tribunale interroga a porte chiuse l'interdicendo e si redige verbale delle sue risposte; e l'interdicendo, cui venne notificata l'istanza per la sua interdizione, e sono anche stati notificati i fatti sui quali si appoggia l'istanza ed indicati i testi, quando all'udienza poi è sentito nelle sue risposte, può contraddire ai fatti e porgere istanza perchè si sentano altri testimoni.

Ora, vede la Camera quante guarentigie circondino tali atti; e ritenga ancora come in quei paesi i nostri cittadini abbiano per la maggior parte casa, parenti, famiglia e tutto quello che occorre per far luogo ad un Consiglio di famiglia regolarmente costituito.

Se poi per caso il tribunale consolare errasse, vi è anche il rimedio dell'appello; come nei regi Stati, così in quei paesi si potrà dalle sentenze del tribunale consolare appellare alla Corte di appello, che sarà quella di Genova.

Sa la Camera che le Corti di appello possono ordinare un nuovo interrogatorio dell'interdicendo. Epperò sono tali e tante le cautele, che per me non dubito di asserire che ha fatto bene la Camera quando, adottando l'articolo 137, ha in complesso autorizzato i consoli a fare tutti gli atti di giurisdizione volontaria o mista, meno quelli espressamente eccettuati dall'articolo 139, nei quali atti era ed è compresa l'interdizione.

Forse, nel concetto della Commissione, il Senato avrebbe potuto prescindere dal segnare norme speciali per gli atti di interdizione; ma, dacchè l'ha fatto, non trovo che ci sia alcun inconveniente ad adottare la nuova disposizione introdotta nella legge, anche per non rimandarla un'altra volta all'altra parte del Parlamento.

**SINEO.** Se avessi creduto che la Commissione sotto il nome di *atti di giurisdizione volontaria* intendesse assolutamente di comprendere anche l'interdizione per semplice prodigalità, io avrei fatto qualche obiezione al progetto di legge sino dalla prima volta che si presentava.

Io credeva che sotto il nome di *giurisdizione volontaria* non s'intendessero quegli atti che non sono assolutamente volontari, o sono misti di volontario e contenzioso.